



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Franco MASSI	presidente aggiunto
Vanessa PINTO	consigliere
Matteo SANTUCCI	referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 15 aprile 2024

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*”;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “*Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”;

visto, in particolare, l’articolo 7, comma 8, della richiamata legge;

vista la richiesta di parere trasmessa dalla Regione in data 14 marzo 2024, acquisita al protocollo di questa Sezione regionale di controllo con il n. 1652 il successivo 15 marzo;

vista l’ordinanza n. 41/2024, con cui il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio;

udito il relatore Matteo Santucci.

RITENUTO IN FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, acquisita in data 15 marzo 2024, il Presidente della Regione Lazio ha formulato una richiesta di parere volta a conoscere l’orientamento della Sezione circa talune modifiche integrative del protocollo d’intesa tra la Regione

Lazio e l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" di cui alla delibera di Giunta regionale n. 400 del 7 giugno 2022, avente ad oggetto *"Ratifica del Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il triennio 2022-2025, relativo alla costituzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, di cui alla DGR 31 maggio 2022, n. 370, sottoscritto in data 31 maggio 2022"*.

In particolare, l'istanza presentata dalla Regione afferisce alla nuova declinazione degli articoli 19 e 21 dell'indicato protocollo d'intesa riguardanti le modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere universitarie e i risultati della gestione, specificamente con riferimento ai rapporti economici, ai risultati gestionali alla compartecipazione agli stessi e agli, eventuali, piani di rientro in caso si concretizzino risultati negativi.

Le previste modifiche appaiono conseguenti, dalle informazioni disponibili in atti, alle interlocuzioni intercorse tra la Regione Lazio e i Ministeri vigilanti (Ministero della salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze).

CONSIDERATO IN DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo è prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, a mente del quale le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente, come da consolidati orientamenti ermeneutici della Magistratura contabile, occorre valutare l'ammissibilità soggettiva e oggettiva dell'istanza.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta appare ammissibile in quanto pervenuta da ente regionale e sottoscritta dal Presidente della Regione che, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, è titolare dei poteri di rappresentanza.

L'ammissibilità oggettiva del parere, per le ragioni di seguito esposte, va attentamente vagliata.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 54/CONTR/10, hanno delineato il perimetro della funzione consultiva, conferendo una accezione dinamica al concetto di contabilità pubblica, in grado di comprendere non solo la sana gestione finanziaria degli enti ma anche gli equilibri del bilancio, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, escludendo, tuttavia, che essa possa essere

estesa fino a ricomprendere “qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria”.

Pertanto, il fatto che l'attività comporti “direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa e alle connesse scritture di bilancio”, non è sufficiente a far sì che una richiesta di parere ad essa afferente possa rientrare nell'ambito della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti.

Tale orientamento è stato, altresì, confermato e precisato dalla Sezione delle autonomie che, ai fini del vaglio di ammissibilità oggettiva di una istanza di parere, ha statuito che essa debba riguardare una “questione che, tendenzialmente, attenga a una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali. Appare riduttivo e insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio” (cfr., Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

Ancora, la giurisprudenza contabile ha chiarito che le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che non abbiano carattere generale e astratto ovvero che implicino valutazioni su procedimenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali dell'ente.

La funzione consultiva non può, dunque, risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, né trasformarsi in uno strumento mediante il quale l'ente richiedente possa ottenere un avallo preventivo o successivo della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali.

Ciò in ragione della evidente posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti quale organo magistratuale (cfr., *ex multis*, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG; Sezione regionale di controllo per il Lazio deliberazione n. 89/2023/PAR).

Infine, la consolidata giurisprudenza contabile ha sancito che la risoluzione dei quesiti proposti debba evitare qualsivoglia interferenza, ponendosi in una posizione di possibile pregiudizialità, rispetto alle funzioni di controllo o giurisdizionali esercitate dalla Corte dei conti ovvero da altro plesso magistratuale.

Alla luce di quanto rappresentato, il quesito in esame appare oggettivamente inammissibile per quanto di seguito esposto.

L'Ente, con la propria istanza, mira, infatti, ad ottenere una valutazione preventiva da parte di questa Sezione regionale di controllo su un profilo amministrativo, specifico e concreto (modifica di un protocollo d'intesa), la cui disciplina di riferimento si rinviene negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante *"Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419"*, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001, recante *"Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517"*.

In tale quadro normativo si sono mosse tutte le regioni italiane, in sede di programmazione sanitaria, ai fini della predisposizione dei protocolli d'intesa con le aziende ospedaliere universitarie del territorio.

Ogni valutazione circa il contenuto del protocollo d'intesa, tra la Regione Lazio e quella che una volta terminato l'iter di costituzione sarà l'Azienda ospedaliera universitaria "Tor Vergata" (già Fondazione Policlinico Universitario Tor Vergata), non può, dunque, che rimanere confinata nell'esclusivo alveo delle competenze regionali, sentiti, per quanto di competenza, i Ministeri vigilanti.

Parimenti, sempre ai fini della valutazione dell'ammissibilità oggettiva della richiesta di parere, si rileva che la questione su cui si chiede l'orientamento della Sezione risulta essere oggetto di riserva in sede di parifica del rendiconto generale 2022 e di conseguenziale approfondimento istruttorio nell'ambito del prossimo giudizio sull'esercizio 2023.

Pertanto, non può escludersi con nettezza, in ragione di un espresso richiamo nella nota trasmessa dall'Ente, una possibile interferenza con le attività della Procura regionale di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio dichiara inammissibile, nei termini esplicitati in parte motiva, la richiesta di parere presentata dalla Regione Lazio.

DISPONE

che copia della deliberazione sia trasmessa al Presidente della Regione Lazio.
Così deliberato nella camera di consiglio del 15 aprile 2024.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

f.to digitalmente
Matteo SANTUCCI

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente
Franco MASSI

Depositata in Segreteria il 16 aprile 2024

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to digitalmente
Aurelio Cristallo